



Negli edifici di nuova costruzione e in quelli in cui è prevista la completa sostituzione dell'impianto di riscaldamento o del solo generatore di calore, è **obbligatorio l'impiego di sistemi di produzione di calore ad alto rendimento.**

DAL 1° GENNAIO 2008: Negli edifici con più di **quattro unità abitative** nei casi di è obbligatorio l'impiego di **impianti di riscaldamento centralizzati** dotati di un sistema di gestione e contabilizzazione individuale dei consumi.



Caldaia ad alto rendimento

Caldaia a condensazione

L'articolo **non si applica** nei seguenti casi:

- collegamento ad una rete di teleriscaldamento urbano;
- caldaie a biomassa ad alto rendimento;
- utilizzo di pompe di calore geotermiche o alimentate a gas.





Negli edifici nuovi e per quelli oggetto di riqualificazione impiantistica globale gli impianti di riscaldamento con produzione centralizzata del calore devono essere dotati di **sistemi di contabilizzazione individuale**, che consentano una regolazione autonoma indipendente e una contabilizzazione individuale dei consumi di energia termica.







Negli edifici di tutte le classi da E1 a E8, in caso di nuova costruzione e ristrutturazione con demolizione e ricostruzione totale è resa **obbligatoria l'installazione di sistemi di regolazione locali** (valvole termostatiche, termostati collegati a sistemi locali o centrali di attuazione, ecc.) che, agendo sui singoli elementi di diffusione del calore, garantiscano il mantenimento della temperatura dei singoli ambienti riscaldati o nelle singole zone aventi caratteristiche di uso e di esposizione uniformi.



Per gli edifici di nuova costruzione è obbligatorio soddisfare **almeno il 50%** del fabbisogno di acqua calda sanitaria attraverso l'impiego di impianti solari termici (**20% negli edifici storici**).

I collettori solari devono essere installati su tetti piani, su falde e facciate esposte a Sud, Sud-est, Sud-ovest, Est e Ovest, **fatte salve le disposizioni indicate dalle norme vigenti per immobili e zone sottoposte a vincoli**.






Per gli edifici di nuova costruzione e per quelli soggetti a ristrutturazione con demolizione e ricostruzione totale è **suggerito l'utilizzo di impianti solari fotovoltaico per la produzione di energia elettrica.**

È resa obbligatoria la **predisposizione per l'installazione** anche in fasi successive di un impianto solare fotovoltaico dimensionato per coprire una **potenza di picco pari a 0,2 kW per unità immobiliare** comprendente:

- definizione di una superficie della copertura dell'edificio, o di pertinenza dell'edificio dimensionata per consentire l'installazione dei moduli fotovoltaico;
- predisposizione di un vano tecnico,
- realizzazione dei collegamenti dei moduli fotovoltaici al vano tecnico (corrugati)

Le disposizioni non si applicano se la somma delle unità immobiliari non contribuisce a raggiungere una potenza elettrica di picco uguale o superiore a 1 kW.



Schema generale

Per il riscaldamento invernale ed il raffrescamento estivo è **suggerito lo scambio termico con il terreno e/o con l'acqua di falda mediante pompe di calore geotermiche** e per il preriscaldamento dell'aria in sistemi di ventilazione meccanica controllata.



Negli edifici di nuova costruzione e in quelli soggetti a ristrutturazione con demolizione e ricostruzione totale è **obbligatorio predisporre le opere necessarie a favorire il collegamento a reti di teleriscaldamento nel caso di tratti di rete a distanza inferiore a 1000 m** o in presenza di progetti approvati per la realizzazione della rete.